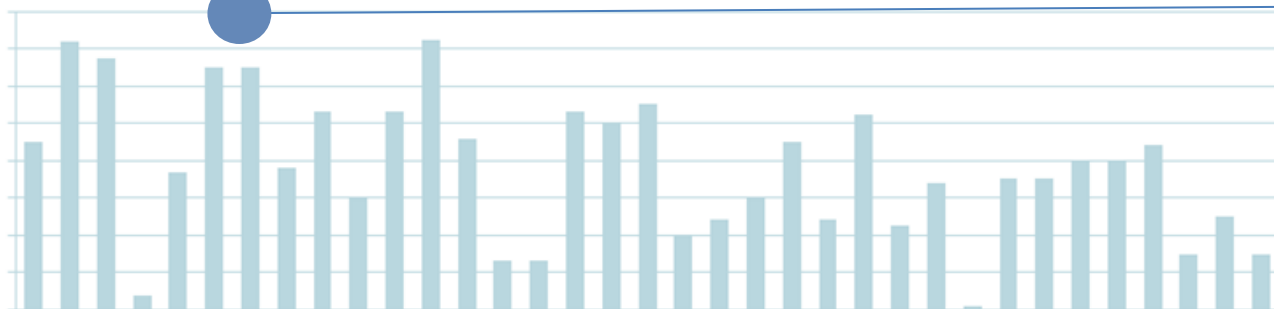




A.N.F.I.S.

TFA

## Rapporto ANFIS sul TFA 2013





## PREMESSA

*Sono anni che da parte di chi opera nella formazione iniziale degli insegnanti, si chiede un monitoraggio delle attività svolte nei percorsi accademici e nel tirocinio, al fine di leggere correttamente i fenomeni, comprenderne le dinamiche, attribuire cause a effetti, aver la possibilità di intervenire con cognizione e precisione su ciò che ha funzionato meno bene, e per potenziare ciò che ha funzionato meglio.*

*Il **Rapporto ANFIS sul TFA 2013** è il contributo concreto che un' associazione di docenti della scuola, impegnati nella formazione iniziale e continua degli insegnanti, vuole dare in questa direzione.*

*Come si precisa nelle prime pagine del documento, il lavoro non ha la presunzione di essere privo di limiti, dovuti essenzialmente alla soggettività dei dati raccolti mediante questionario e al fatto che esso è frutto di rilevazioni effettuate da una sola categoria di soggetti, fra quelli che partecipano alle azioni del TFA<sup>1</sup>. Pur con questi limiti, tuttavia, il contributo ci pare abbia il pregio di presentare, per la prima volta in modo organico ed esteso e con la tempestività necessaria a intervenire subito sulla continuazione più positiva dell'esperienza, un quadro d'insieme che fotografa una situazione che non lascia molto spazio a dubbi e riserve sui principali dati di tendenza che dal Rapporto emergono.*

*Confidiamo, tutti noi che abbiamo investito personalmente e in modo consistente nell'attività di formazione e tutorato per la professione docente nella scuola, che il documento possa essere oggetto di approfondimento e riflessione; che sia utile a orientare le scelte per migliorare il TFA nella sua seconda applicazione, e che possa contribuire a fare in modo che sulla formazione degli insegnanti si investa con continuità e spirito costruttivo.*

*Vorremmo che, a partire da questi dati, si potesse aprire un confronto su quanto l'inefficacia degli interventi nella formazione iniziale degli insegnanti, e/o l'inadeguatezza di procedure e azioni, possano rapidamente tradursi in peggioramento del servizio scolastico.*

*Auspichiamo che si possa aprire e sviluppare una seria discussione su quanto siano strettamente collegati il successo formativo, culturale, sociale, personale, professionale degli alunni, cittadini e futuri adulti, con la qualità dei processi che sovrintendono, fin dall'inizio, alle competenze qualificate degli insegnanti chiamati a operare nella scuola.*

*Ringrazio, a nome dell'ANFIS, tutti i colleghi che hanno contribuito a conferire i dati elaborati nel Rapporto e che si sono impegnati in questo primo anno di lavoro nelle difficili condizioni che tutti noi ci siamo trovati a dover affrontare.*

Verona, 1 settembre 2013

Riccardo Scaglioni  
Presidente A.N.F.I.S.

<sup>1</sup> Università, segreteria amministrative, uffici scolastici, tirocinanti, scuole, si auspica che possano dare il loro contributo in future occasioni di indagine



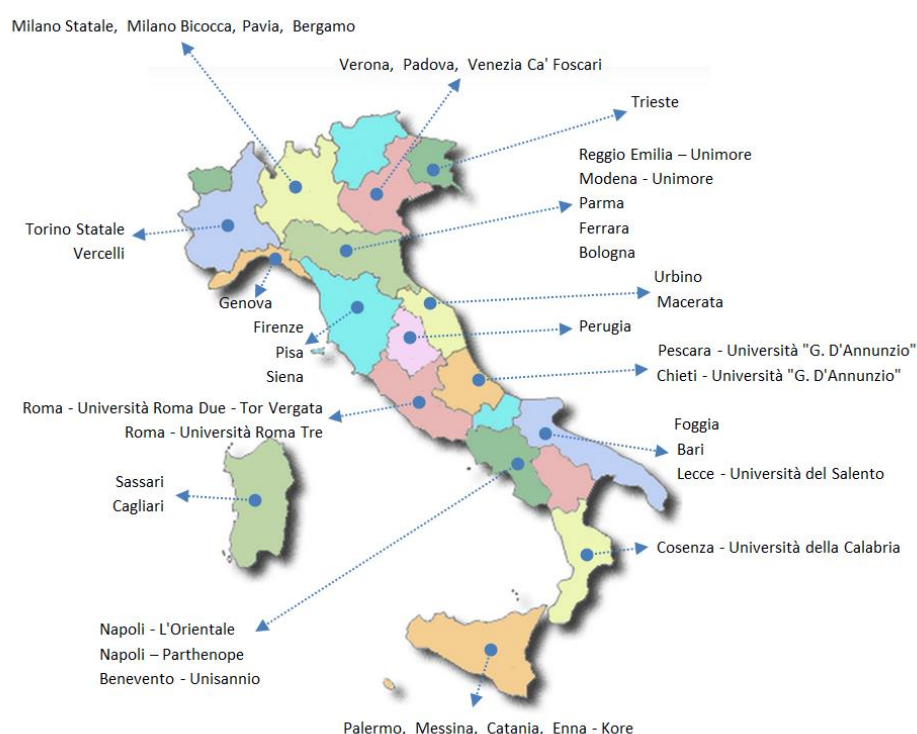
## INTRODUZIONE

Il **Rapporto ANFIS sul TFA 2013** è il risultato di una elaborazione di dati raccolti dall'ANFIS sulle caratteristiche del primo ciclo di TFA nelle varie sedi universitarie italiane, elaborata sulla base di un questionario proposto ai tutor in servizio presso le università italiane sedi di TFA<sup>2</sup>.

### Caratteristiche del campione e qualità dei dati

Al questionario hanno risposto 77 tutor<sup>3</sup> che hanno rilevato dati relativi a 39 sedi universitarie, sulle 59 totali presso cui i TFA sono stati attivati, dislocate in 16 regioni su 18<sup>4</sup>, comprendenti Italia settentrionale, centrale, meridionale e isole.

Il campione è casuale e non selezionato secondo canoni statistici. Esso è però molto esteso ed equilibrato nella distribuzione territoriale. Il personale docente che ha compilato il questionario è composto, per la quasi totalità, da docenti tutor associati all'ANFIS con formazione ed esperienze specifiche sulla *tutorship* nel tirocinio previsto per la formazione iniziale degli insegnanti. La circostanza qualifica l'attendibilità delle informazioni e riduce al minimo gli errori di comprensione delle richieste.



I dati raccolti offrono la possibilità di esprimere valutazioni di tipo *qualitativo* e *tendenziale* su quanto avvenuto in questo primo anno di attuazione del TFA, sebbene per correttezza e prudenza ci si sia astenuti dall'elaborare, se non in circoscritti casi, dati quantitativi come *indici centrali* e *di dispersione*.

Quando è stato possibile ed opportuno, i dati raccolti sono stati integrati con altre fonti disponibili.

<sup>2</sup> Il questionario è consultabile al seguente indirizzo: [http://www.anfis.eu/documenti/Rapporti\\_ANFIS\\_TFA/RA\\_TFA\\_2013/QUEST\\_TFA\\_2013.pdf](http://www.anfis.eu/documenti/Rapporti_ANFIS_TFA/RA_TFA_2013/QUEST_TFA_2013.pdf)

<sup>3</sup> Dei 77 tutor, 76 sono tutor coordinatori operanti presso le università e uno è tutor dei tirocinanti.

<sup>4</sup> La regione Val d'Aosta non è sede universitaria di TFA, le province autonome di Trento e Bolzano erano escluse dall'elenco delle sedi accademiche regolate dalla disciplina comune agli atenei in regime ordinario.

## ABSTRACT

Secondo i dati raccolti nel *Rapporto ANFIS sul TFA 2013*, il primo anno di applicazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, che disciplina la formazione iniziale degli insegnanti, presenta più *ombre* che *luci*. Non certo per la struttura dei percorsi, che nel decreto, come da più parti si è rilevato, contengono più elementi positivi che negativi, ma *per come è stata organizzata e gestita la sua attuazione*. Una maggiore attenzione alle possibili criticità e ai tempi di attuazione, che molti avevano segnalato con largo anticipo, avrebbe potuto evitare buona parte delle disfunzioni rilevate.

L'analisi non entra nel merito dei risultati formativi, non ne ha l'ambizione, ma esplora la qualità di alcune procedure, fra quelle più facilmente rilevabili, che possono aver determinato livelli di servizio e risultati.

**Il primo dato**, già empiricamente noto agli addetti ai lavori e agli studenti, che qui viene per la prima volta documentato, è che, a parte alcune virtuose ma circoscritte eccezioni, si sono riscontrati **ritardi e inefficienze nell'attivazione di corsi e tirocini**.

**Il secondo dato** documentato è che **la collaborazione fra scuola e università non ha trovato, a parte poche eccezioni, le condizioni necessarie per svilupparsi**. Una collaborazione che in molti punti il D.M. 249/2010 richiama e che in una sua attuazione scrupolosa avrebbe avuto spazi adeguati per manifestarsi. Riteniamo a questo proposito che i dati diano un chiaro segno che non si è posta la necessaria attenzione a che gli atti necessari fossero compiuti nei tempi opportuni, né siano state attivate comunicazioni chiare e tempestive per realizzare una vera e costruttiva collaborazione fra scuola e università.

**Il terzo dato** che il rapporto fa emergere è che **nell'articolazione dei percorsi di tirocinio a scuola si sono registrate notevoli (e disfunzionali) differenze** nell'interpretazione di come il tirocinio si sarebbe dovuto articolare (*tirocinio diretto-tirocinio indiretto, supporto e-learning, autoformazione*).

**Il quarto dato** di evidenza è che **il coinvolgimento delle figure con compiti tutoriali (tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti), è stato debole e nella maggior parte dei casi tardivo**. Esso invece rappresenta il terreno che meglio si presta a rendere possibile la necessaria collaborazione fra le due agenzie formative, scuola e università, che attraverso il coinvolgimento attivo dei docenti con compiti tutoriali avrebbe potuto diventare, lo è stato in alcuni circoscritti casi e si auspica che possa esserlo in modo più diffuso in futuro, *luogo di incontro e confronto, di elaborazione progettuale, di riflessione condivisa*.

Il lavoro, va infine sottolineato, non ha la presunzione di essere privo di limiti, dovuti essenzialmente alla soggettività dei dati raccolti mediante questionario. Esso tuttavia presenta un quadro d'insieme che fotografa una situazione che lascia spazi molto ridotti a dubbi sulle tendenze *convergenti* che emergono.

## INDICE dei dati

### I. TEMPI DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DEI TIROCINI

- a. Tempi di attuazione del TFA primo ciclo
- b. Inizio collaborazione con i tutor coordinatori e inizio tirocinio a scuola

### II. COLLABORAZIONE SCUOLA-UNIVERSITÀ

- a. Incontri tra USR e Università
- b. Numero delle riunioni del Consiglio di corso di tirocinio
- c. Modelli di tirocinio adottati nel TFA

### III. TIROCINIO DIRETTO E INDIRETTO A SCUOLA (ART. 10 COMMA 3/B DEL D.M. 249/2010)

- a. Articolazione oraria del tirocinio
- b. Attività previste per la gestione del tirocinio indiretto
- c. Attività di autoformazione riconosciute nei singoli atenei

### IV. TUTOR (ART. 11 COMMI 2 E 3 DEL D.M. 249/2010)

- a. Designazione dei Tutor dei Tirocinanti
- b. Selezione dei TC – Mese di scadenza delle domande
- c. Numero di tirocinanti assegnati ad ogni TC
- d. Valutazione della relazione finale di tirocinio

## NOTA SU “PRESENTAZIONE E LETTURA DEI DATI”

I dati sono presentati sotto forma di **grafici**, uno per ciascun fenomeno indagato, che illustrano visivamente l’elaborazione dei dati raccolti. Quando opportuno e necessario, **ciascuna presentazione è confrontata con le disposizioni di legge previste e con gli atti prodotti dall’Amministrazione**. Per dovere di brevità, si sono effettuati confronti solo sugli atti principali, ma va detto che la situazione, durante tutta la sua evoluzione, ma in special modo a partire da febbraio 2013, ha generato un fitto scambio di richieste di chiarimento e di informazioni fra i diversi soggetti, che solo in alcuni casi hanno assunto forma ufficiale.

**Ogni presentazione di dati è inoltre accompagnata da commenti** che interpretano i fenomeni secondo una chiave di lettura ispirata alle finalità del *Rapporto*, che sono, in questa prima edizione:

a) *delineare un quadro d’insieme relativo alle procedure attuative del D.M. 249/2010*; b) *orientate a prevenire disfunzioni nelle applicazioni future*; c) *promuovere interventi di miglioramento dei processi*.

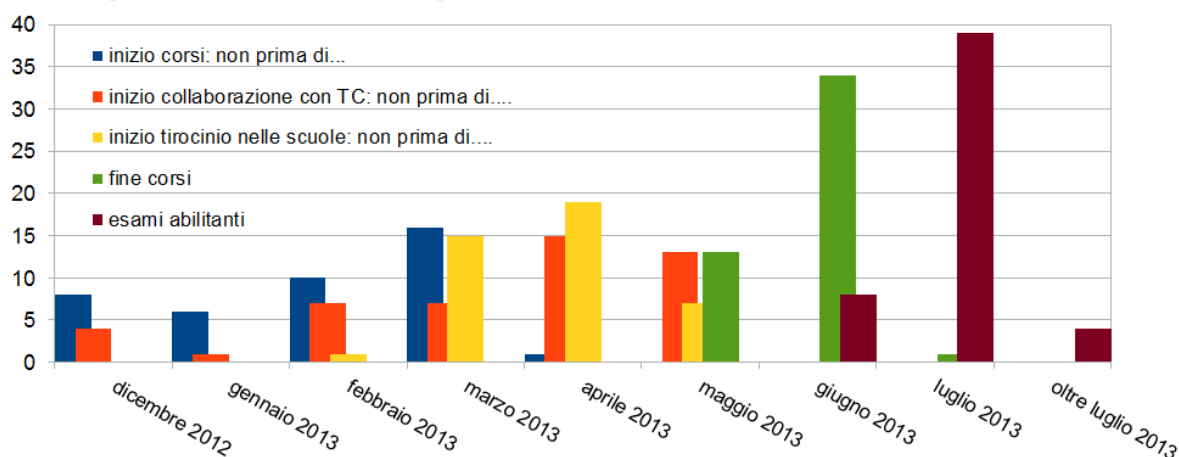
## PRESENTAZIONE E LETTURA DEI DATI

### I. TEMPI DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DEI TIROCINI

Una partenza problematica: ritardi e difficoltà di coordinamento dei tempi.

Grafico I/a

Tempi di attuazione del TFA primo ciclo - Fonte ANFIS 2013 (39 atenei, 16 regioni)



#### Avvio e conclusione delle attività didattiche

La frequenza dei dati di avvio (blu e giallo), distribuita sul doppio dei mesi rispetto alla data di conclusione (verde e marrone) e il forte sbilanciamento delle frequenze delle date di attivazione nei mesi più avanzati, evidenziano che **in assenza di vincoli normativi<sup>5</sup>, gli enti formatori non si sono attivati di propria iniziativa con una corretta previsione dei tempi di sviluppo dei percorsi**. La circostanza fa presumere *problemi in ordine all'organizzazione delle attività didattiche e ritardi nelle procedure di assegnazione degli incarichi di insegnamento e tutorato*. Ci risulta infatti che molte università, ad eccezione di alcune che hanno agito con tempestività, abbiano atteso oltremodo nel bandire insegnamenti e selezioni di docenti e tutor coordinatori.

La conclusione nel mese di luglio per quasi tutti i percorsi è stata imposta da una nota ministeriale<sup>6</sup>.

**Questa situazione ha di fatto provocato forti differenze nel servizio erogato agli studenti nei diversi atenei**, con effetti inevitabili sulla qualità dei percorsi (presumibilmente inferiore quando il tirocinio è stato attivato in ritardo) e molto probabilmente sulla formazione conseguita.

<sup>5</sup> Da sottolineare che: a. le iscrizioni ai percorsi accademici hanno seguito, per esigenze di segreteria, i tempi consueti dell'università; b. non fu richiesto a nessun livello il rispetto di tempi di attivazione (date d'inizio) dei corsi e dei tirocini nelle scuole; c. fino all'emanazione della Nota MIUR 10.04.2013, prot. n. 839, non era noto alle università che ci fosse l'obbligo di terminare i percorsi entro una certa data e che la Nota determinò senza possibilità di fraintendimento.

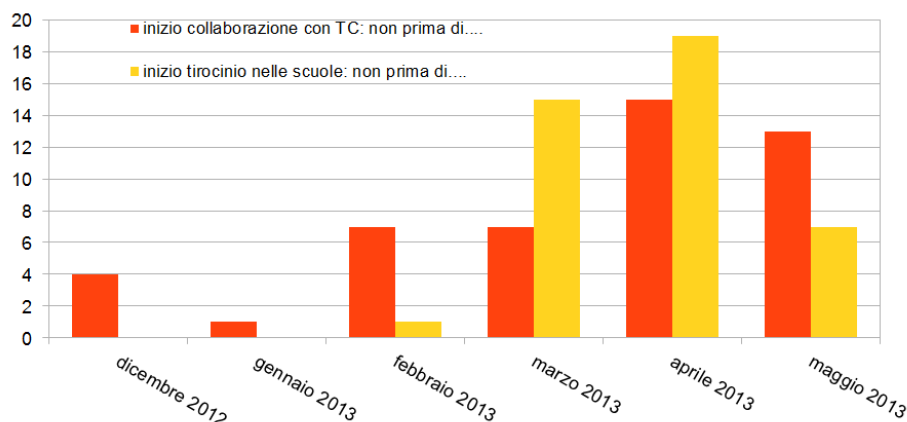
<sup>6</sup> Nota MIUR 10.04.2013, prot. n. 839.



*Il ritardo: un problema avvertito ma solo in pochi casi fronteggiato con misure adeguate*

#### Grafico I/b

**Inizio collaborazione TC e inizio tirocinio a scuola - Fonte ANFIS 2013**



Scorpendo il dato sull'inizio delle collaborazioni con i tutor coordinatori, messo a confronto con quello sulla data di avvio dei tirocini nelle scuole, si intuisce che alcuni atenei sarebbero stati pronti ad attivare i tirocini nelle scuole prima della diffusione (17 aprile 2013) della nota prot. 839 del 10.04.2013 che ha autorizzato a procedere in deroga (punto 3.2).

Sarebbe, infatti, stato impossibile attivare regolarmente i tirocini nelle scuole prima che fossero state sbloccate le nomine dei tutor coordinatori, poiché, sul piano strettamente formale, il tutor coordinatore deve sottoscrivere il "progetto di tirocinio" *prima* del suo avvio a scuola. Sul piano sostanziale, avviare i tirocini in assenza dei tutor coordinatori, membri fra l'altro del Consiglio di corso di tirocinio, è contrario alla *ratio* e alle disposizioni del D.M. 249/2010 che qualifica il tutor coordinatore come la figura alla quale sono affidati i compiti di: *a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto [...]*.

Alcuni atenei, per sbloccare l'impasse, hanno adottato soluzioni che contravvengono la *ratio* e le disposizioni del D.M. 249/2010, attivando i tirocini nelle scuole senza che i tutor coordinatori fossero ancora incaricati. In pochi isolati casi l'Amministrazione ha proceduto all'affidamento degli incarichi ai tutor coordinatori attuando la disposizione sulla base delle informazioni ufficiose che, ben prima di aprile 2013, davano il decreto in approvazione. In alcune sedi, infine, si è proceduto con *contratti di diritto privato per la funzione di tutor coordinatore*: comprensibile *extrema ratio* per fronteggiare l'emergenza, ma che elude palesemente le disposizioni contenute nel D.M. 8 novembre 2011, che disciplinano con scrupolosa precisione le procedure di affidamento dei compiti tutoriali<sup>7</sup>.

È indubbio che chi ha atteso l'emanazione delle necessarie disposizioni, e chi ha assunto iniziative *in deroga* per fronteggiare i problemi che si facevano sempre più urgenti, abbia agito per l'assenza, nei tempi opportuni, della necessaria normazione e degli atti dispositivi e di chiarimento necessari. Chi avesse voluto prendere decisioni corrette sulle modalità di attuazione dei TFA, non aveva di fatto che due alternative: attendere, o agire forzando le "regole". Le note esplicative dell'Amministrazione sono infatti giunte solo a marzo e aprile 2013<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Tali procedure garantiscono pari opportunità ai candidati a ricoprire gli incarichi ed escludono assegnazioni nominali a chiavata

<sup>8</sup> Nota MIUR prot. 549 del 28 febbraio 2013 – Problematiche concernenti l'attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA, e Nota MIUR prot. 839 del 10 aprile 2013 – "Percorsi di TFA ai sensi del D.M. 249/2010. Schede di lavoro". Si vedano inoltre, le numerose istanze e richieste che l'ANFIS ha inviato all'Amministrazione ([www.anfis.eu](http://www.anfis.eu)).

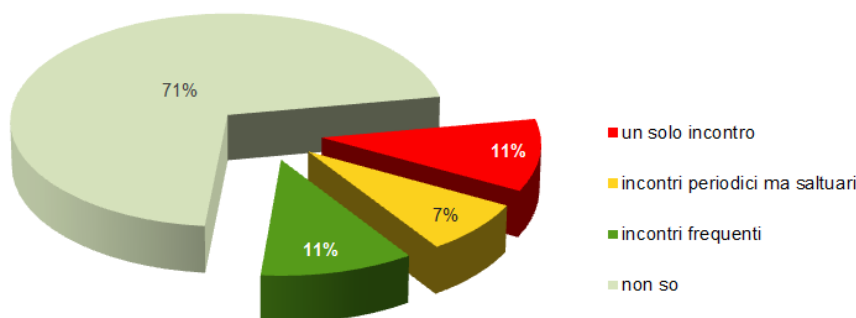
## II. COLLABORAZIONE SCUOLA-UNIVERSITÀ

Per lo più inattuate le procedure di collaborazione scuola-università previste dal D.M. 249/2010

Grafico II/a

### Incontri tra USR e Università - Fonte ANFIS 2013

Agli intervistati è stato chiesto se avessero notizia di incontri fra USR e Università



Il dato sulle informazioni circa l'effettuazione di incontri di coordinamento fra gli organi di governo dell'università cui era previsto partecipasse anche la Direzione dell'USR competente, si presenta disomogeneo e problematico, soprattutto per la elevata percentuale delle risposte "non so". In 7 casi su 10 gli intervistati, pur

informati di tutte le altre procedure (la percentuale di "non so" è marginale nelle risposte alle altre domande), hanno dichiarato di non sapere se vi siano stati rapporti tra rappresentanze di ateneo e Uffici Scolastici Regionali. Ciò non implica necessariamente che vi sia stata assenza di riunioni, un dato con questi esiti rende infatti scarsamente rilevanti le misure degli altri valori, ma certamente, laddove riunioni vi siano state, non ne sono stati informati i soggetti che istituzionalmente fungono da tramite tra scuola e università<sup>9</sup>. Aggiungiamo che risulta assai difficile comprendere quale sia stata l'influenza di eventuali incontri di questo tipo sul TFA sviluppato in alcune regioni<sup>10</sup>, dato che la confusione e il disorientamento hanno caratterizzato la gran parte del percorso di evoluzione di atti e decisioni.

Eppure il Ministero, dopo aver richiesto, con una nota del 2011<sup>11</sup>, che si costituisse un *Comitato Regionale di Coordinamento, integrato con il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale* territorialmente competente, per coordinarsi e collaborare nella determinazione dei posti da mettere a bando, aveva successivamente diffuso una nota<sup>12</sup> sulle misure per l'avvio dei TFA, nella quale si dichiara in esplicito: *"Appare a tal fine opportuno, rispondendo alla ratio del provvedimento che prevede una stretta collaborazione tra Atenei, Istituzioni scolastiche e Amministrazione, coordinare le azioni di questa complessa fase di prima attuazione, al fine di maturare orientamenti univoci. Ciò rende opportune, nelle sedi regionali, il ricorso sistematico alla conferenza<sup>13</sup> regionale di coordinamento, integrata dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139, al fine di proseguire la consolidata consuetudine di collaborazione nella corretta attuazione delle norme di cui al D.M. richiamato in oggetto – D.M. 249/2010 n.d.r. - , vista anche la natura del Decreto, che mette in gioco competenze e attribuzioni trasversali, e che vede il settore dell'istruzione nella duplice veste di 'committente' e di parte attiva nella costruzione dei percorsi."*

La auspicata stretta collaborazione, ove anche ci sia stata, non è arrivata quindi a coinvolgere le risorse più direttamente implicate nelle azioni, come attesta la tendenza di molti altri dati rilevati.

<sup>9</sup> Uno dei principali ruoli dei tutor coordinatori è quello di fare da anello di collegamento fra università e ambiente professionale.

<sup>10</sup> In alcune, poche, regioni gli incontri si sono svolti e hanno prodotto atti formali, non sempre di utilità operativa.

<sup>11</sup> Organismo previsto dalla Nota MIUR del 5 agosto 2011, protocollo n. 81, punto "B".

<sup>12</sup> Nota MIUR prot. 549 del 28.2.2013 [http://www.anfis.eu/documenti/Regolamento%20F.I./MIUR nota prot 549 28 febbraio 2013.pdf](http://www.anfis.eu/documenti/Regolamento%20F.I./MIUR%20nota%20prot%20549%2028%20febbraio%202013.pdf).

<sup>13</sup> Il D.M. 139/2011 parla di "Comitato", ma è palese che ci si riferisce al medesimo organo.



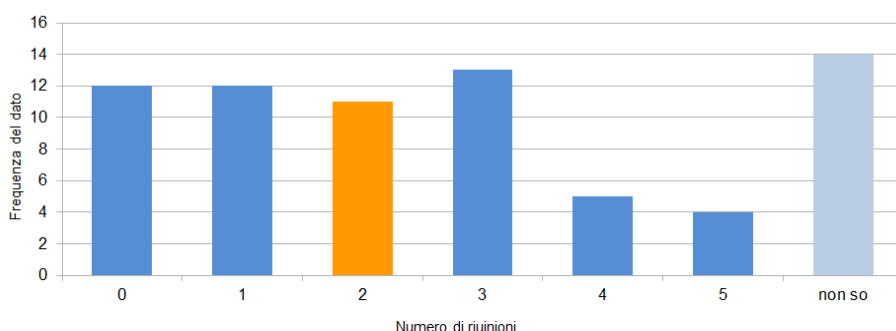
*I Consigli di corso di tirocinio: sottovalutata la loro importanza. Decisioni assunte in altre sedi*

L'approssimazione del quadro descritto al punto precedente può utilmente essere confrontata con il dato relativo all'attività dei Consigli di corso di tirocinio. L'accostamento permette di comprendere se la mancata collaborazione degli organi di vertice sia un dato isolato o rappresenti una tendenza estesa anche ad altri livelli.

Il D.M. 249/2010 affida al Consiglio di corso di tirocinio<sup>14</sup> *"la gestione delle attività del tirocinio formativo attivo"* e specifica che esso *"cura l'integrazione tra le attività di cui al comma 3<sup>15</sup>, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari [...]"*.

**Grafico II/b**

**Numero delle riunioni di Consiglio di Corso di Tirocinio  
(media: 2 riunioni) - Fonte ANFIS 2013**



Il dettato della norma colloca quindi il Consiglio di corso di tirocinio al centro delle decisioni e delle azioni relative al TFA. Il dato raccolto evidenzia che un tutor coordinatore su tre, fra quelli intervistati, non ha partecipato ad alcuna riunione di tale organo<sup>16</sup> e che la media<sup>17</sup> di riunioni svolte nel periodo è stata pari a due.

Tenuto conto che si trattava di prendere decisioni importanti per l'avvio di un sistema di formazione con caratteristiche nuove, e che difficoltà e problemi da risolvere hanno assunto lungo il percorso proporzioni importanti, il dato lascia perplessi e impone un approfondimento ulteriore. Il problema, infatti, non risiede tanto nella *quantità* delle riunioni del Consiglio di corso di tirocinio, quanto invece nel valore che il dato rappresenta circa l'effettivo coinvolgimento della scuola nelle decisioni.

Posto, infatti, che le decisioni sono state comunque assunte, si deve dedurre che in molte realtà universitarie, per necessità<sup>18</sup> o per scelta, tali decisioni siano state prese in sedi estranee all'impianto definito dal D.M. 249/2010, che vuole che scuola e università collaborino alla progettazione e alla gestione dei percorsi. **Si deve pertanto ritenere che i processi decisionali che hanno riguardato il primo ciclo di TFA abbiano seguito modalità e procedure diverse da quelle richieste dal D.M. 249/2010<sup>19</sup>.**

Il Consiglio di corso di tirocinio, *simbolo e luogo dell'integrazione fra scuola e università*, non ha di fatto avuto quel ruolo di gestione dei percorsi, di organizzazione delle attività, di integrazione fra formazione accademica e formazione nel contesto professionale, che il D.M. gli riconosce e che è legittimo e auspicabile che assuma.

<sup>14</sup> Del Consiglio di corso di tirocinio fanno parte: i tutor coordinatori, i docenti universitari dei corsi, due dirigenti scolastici, un rappresentante degli studenti (art. 10 commi 4 e 5, D.M. 249/2010).

<sup>15</sup> Il comma 3 dell'art. 11 disciplina tutte le attività di cui ai 60 CFU dell'anno di TFA.

<sup>16</sup> "0" riunioni o risposta "non so" rivelano l'assenza di coinvolgimento dei tutor coordinatori.

<sup>17</sup> Si è ritenuto, almeno in questo caso, di poter elaborare il valore medio: valore di 1,98 arrotondato 2.

<sup>18</sup> I tutor coordinatori non hanno potuto essere incaricati fino all'emanazione del Decreto Interm. 26.03.2013, n. 210.

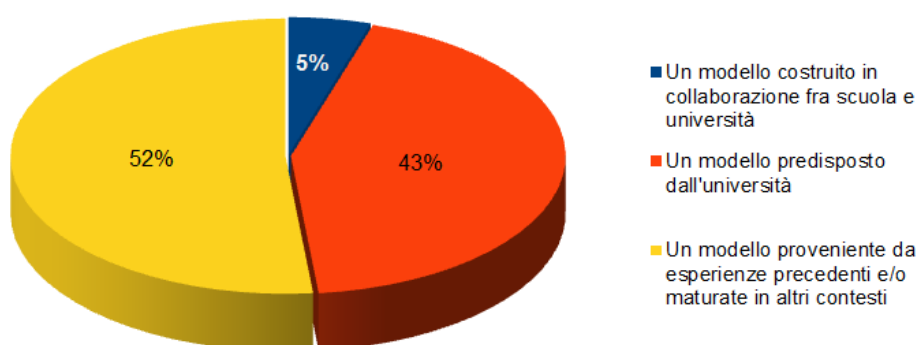
<sup>19</sup> In pochi atenei i dipartimenti si sono attrezzati con organismi compensativi, come coordinamenti di ateneo, o gruppi di lavoro, che comprendessero rappresentanze di insegnanti e dirigenti scolastici in attività nella scuola.

*La progettazione del tirocinio: marginale la collaborazione tra scuola e università*

L'ultima parte della sezione d'indagine sulla collaborazione fra scuola e università ha riguardato le modalità di progettazione del *tirocinio a scuola* (art. 10, comma 3, lettera b, D.M. 249/2010), relativamente ai modelli di riferimento utilizzati.

**Grafico II/c**

**Modelli di tirocinio adottati nel TFA - Fonte ANFIS 2013**



Solo nel 5% dei casi rilevati si è riusciti ad adottare un modello di tirocinio frutto del lavoro congiunto fra scuola e università. Pur rimarcando ancora una volta il fatto che ritardi e inadempienze di varia natura abbiano in qualche modo spinto gli atenei a trovare soluzioni alternative, è significativo che nel

43% dei casi il progetto di tirocinio sia stato elaborato dalla sola università.

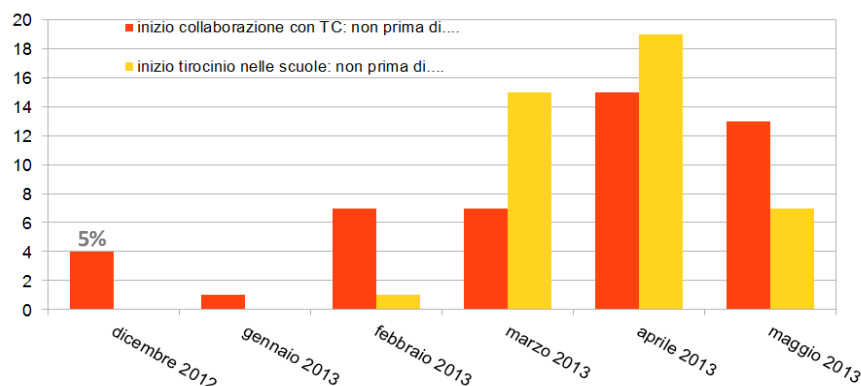
In secondo luogo, pur comprendendo che in situazioni di urgenza si possa ricorrere a modelli già pronti (52%, probabilmente riferibili alla precedente esperienza delle S.S.I.S.), è il caso di sottolineare che se si fosse provveduto per tempo al coinvolgimento attivo delle risorse previste, ad esempio a partire da inizio anno accademico, la nuova struttura dei percorsi avrebbe certamente tratto vantaggio da revisioni migliorative dei modelli, opportunamente concordate fra scuola e università.

È appena il caso di sottolineare ancora una volta che in alcune, pochissime, università si è dato vita ad esperienze di collaborazione per la co-costruzione del modello di tirocinio.

Interessante rilevare che se si confronta il dato sulla progettazione con quello sull'avvio delle collaborazioni con i tutor, si nota come anche in quel caso gli atenei che hanno saputo prendere l'iniziativa e attivare con largo anticipo le collaborazioni fossero pari alla medesima misura (5%).

**Grafico I/b**

**Inizio collaborazione TC e inizio tirocinio a scuola - Fonte ANFIS 2013**



Le collaborazioni fra scuola e università si sono quindi limitate a pochi casi, lasciando per lo più inattuato uno dei cardini del D.M. 249/2010. Una circostanza che da sola dovrebbe indurre a seria riflessione e spingere a un deciso cambio di rotta per il futuro.

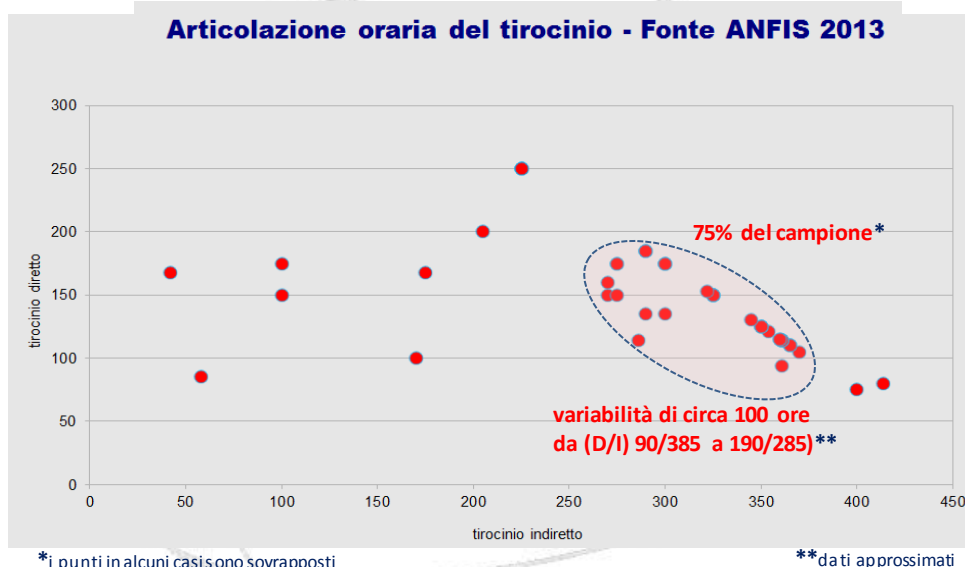
### III. TIROCINIO DIRETTO E INDIRETTO A SCUOLA (art. 10 comma 3/b del D.M. 249/2010)

**Marcata differenziazione nelle modalità di erogazione del tirocinio e nell'attribuzione dei significati**

*Struttura oraria del tirocinio: dati molto variabili e coordinamento insufficiente*

Il comma 3/b dell'art. 10 del D.M. 249/2010 disciplina il tirocinio diretto e indiretto a scuola. Esso è quantificato complessivamente in 19 CFU, pari a 475 ore, e prevede un significativo coinvolgimento delle istituzioni scolastiche *"al fine di integrare fra loro le attività formative"*.

Grafico III/a



Le risposte sull'articolazione oraria del tirocinio a scuola hanno restituito un dato che evidenzia un'accentuata variabilità nei diversi contesti tanto da rendere inopportuno il ricorso a sintesi numeriche. Nella rappresentazione grafica si è circoscritto un campo di variabilità di circa 100 ore per il 75% del campione.

La raccolta del dato in forma "aperta" ha presentato inoltre qualche problema nelle risposte rese, a volte generiche, sebbene rilevanti ai fini dell'indagine qualitativa. La risposta *"La distribuzione delle ore è stata variabile ed è dipesa dalla situazione di ogni singolo corsista e dalle disponibilità della scuola di accoglienza"*, pur essendo descrittiva e sintomatica, non è statisticamente codificabile. Risposte come questa sono state quindi escluse dal computo. Altre difficoltà sono state incontrate a causa del diverso significato attribuito ai termini *diretto* e *indiretto*. Tale circostanza ha reso in alcuni casi difficile capire, dalla mera dichiarata distinzione, la effettiva struttura dei tirocini effettuati<sup>20</sup>.

I dati vanno quindi considerati con molta cautela. Ciò nonostante un dato che comunque è difficile contestare è **la grande variabilità della distribuzione delle ore tra tirocinio diretto e tirocinio indiretto**. Un secondo dato di tendenza, 75% dei casi, che è comunque possibile trarre dall'indagine, è relativo al rapporto fra *tirocinio indiretto* e *tirocinio diretto*: **le ore destinate al tirocinio indiretto sono considerevolmente maggiori, da una volta e mezzo fino a quattro volte, rispetto a quelle destinate al tirocinio diretto**. Un dato sul quale riflettere per i modelli futuri.

<sup>20</sup> Si è verificato, ad esempio, in diversi casi che attività classificate come tirocinio indiretto nei documenti ufficiali di alcuni atenei, siano invece state indicate nelle Note prot. 549 del 28.02.2013 e prot. 839 del 10.04.2013 come attività di tirocinio diretto, con un chiaro impatto sui progetti dei tirocini già in corso (si veda ad esempio l'Università di Pisa <http://www.unipi.it/studenti/offerta/tfa/tfa/didattica/calendari-/tirocinio.pdf>). In queste condizioni di incertezza le singole università hanno interpretato la nozione di tirocinio diretto in modo assai variegato.

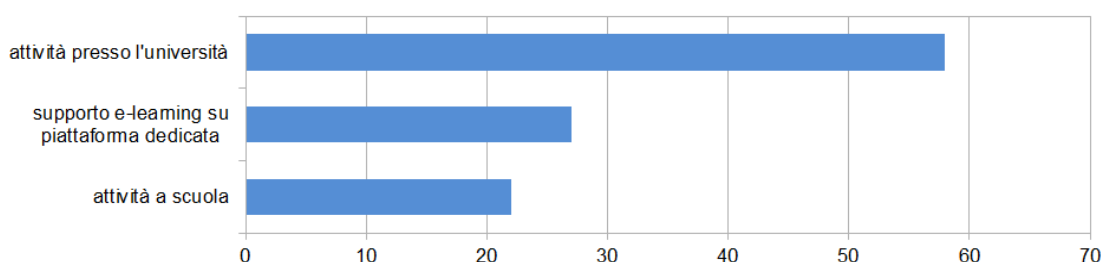
### *Il tirocinio indiretto: significative differenze. Attività in presenza e supporto online*

Un dato più facilmente classificabile, e meno problematico da rilevare, è stato quello relativo alle *modalità di erogazione* e alla *localizzazione* delle attività sviluppate nel *tirocinio indiretto*.

Il *tirocinio indiretto* comprende diverse attività, individuali e di gruppo, che hanno rappresentato la parte più consistente delle attività di tirocinio, ma che, come detto al punto precedente, non sono ancora univocamente definite<sup>21</sup>. Inoltre, per la parte gestita a scuola dal tutor dei tirocinanti, il tirocinio indiretto presenta una criticità intrinseca dovuta al fatto che esso implica, per il tutor dei tirocinanti, attività aggiuntive all'orario di servizio. Pochissimi e circoscritti i casi nei quali sono state stanziare risorse per queste funzioni.<sup>22</sup>

**Grafico III/b**

**Attività previste per la gestione del Tirocinio Indiretto - Fonte ANFIS 2013**



In queste condizioni gran parte delle attività di tirocinio indiretto sono state svolte sotto la guida del tutor coordinatore<sup>23</sup>, legittimato alla gestione di questa parte del tirocinio dall'art. 11 c. 2/b del D.M. 249/2010.

Anche se non tutti sono d'accordo sul fatto che il tirocinio *tout court* possa svolgersi fuori da scuola<sup>24</sup>, l'interpretazione più aperta della norma, non esclude che il tutor coordinatore possa decidere di stabilire presso l'università la sede degli incontri. È prassi consolidata, infatti, che l'università sia il luogo più adatto per condividere e riflettere, nel gruppo di tirocinanti, sulle esperienze fatte a scuola<sup>25</sup>.

Nella contingenza/emergenza della prima applicazione la scelta ha inoltre consentito di evitare una gravosa aggiunta di lavoro che per i tutor dei tirocinanti sarebbe intervenuta in un periodo dell'anno (da aprile a giugno) in cui l'intensità delle attività e l'accumulo di scadenze rendono inopportune, quando non impraticabili, ulteriori sovrapposizioni.

Colpisce, infine, che in una situazione di emergenza come quella di questo primo ciclo di TFA, si sia ricorsi all'uso del supporto *e-learning* solo in un quarto dei casi indagati. Ormai, infatti, tutte le università hanno piena disponibilità e *know-how* tecnico competente in *e-learning*. Ci si domanda allora come mai tre università su quattro del campione, non abbiano utilizzato un tale strumento per facilitare e rendere più accessibile la fruizione da parte dei corsisti di risorse e occasioni formative.

<sup>21</sup> Confronto sul percorso, partecipazione a attività diversa dalla didattica, coinvolgimento nella vita scolastica, attività nel gruppo.

<sup>22</sup> Fanno eccezione pochissimi atenei che hanno previsto dei fondi destinati alle scuole (dotazioni in misura per lo più simbolica).

<sup>23</sup> I tutor coordinatori, se inquadrati correttamente, godono del semiesonero che permette loro di gestire il tirocinio indiretto.

<sup>24</sup> L'art. 10 c. 3/b del D.M. 249/2010 dispone, anche se non in modo imperativo, che le attività facenti parte delle 475 ore di tirocinio si svolgano "a scuola". Questa affermazione confligge tuttavia con la natura di una parte delle attività classificabili in tal modo.

<sup>25</sup> L'attività di tirocinio indiretto sotto la guida del tutor coordinatore si sostanzia infatti nella condivisione nel gruppo di tirocinanti della disciplina delle diverse esperienze fatte a scuola collegandole, attraverso la riflessione sull'azione, con gli apprendimenti di didattica disciplinare, trasversale e di laboratorio didattico conseguiti presso l'università.

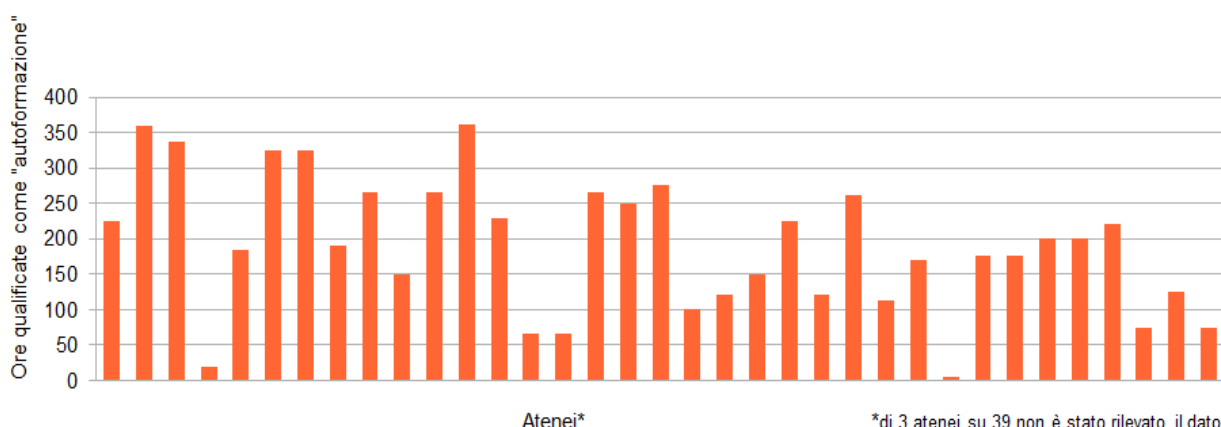
### *L'autoformazione: forti differenze di interpretazione e di applicazione*

L'autoformazione, o studio personale, è prevista nelle attività comprese nelle ore che concorrono ai Crediti Formativi Universitari<sup>26</sup>.

Come si vede chiaramente dai dati non c'è ancora accordo sul peso che tale forma di apprendimento debba assumere nell'economia dei percorsi accademici con attitudine alla pratica professionale. Non è, però, questa la sede più opportuna per un approfondimento di merito sul problema. Ci si limita qui a rilevare il dato raccolto, ateneo per ateneo, sottolineando in questo caso

#### **Grafico III/c**

#### **Attività di autoformazione riconosciute nei singoli atenei - Fonte ANFIS 2013**



più che in altri, che si tratta di un dato rilevato spesso per analisi differenziale, non sempre chiaramente definito nei progetti di tirocinio e, in alcuni casi, modificatosi lungo il percorso.

Due sono le evidenze che emergono comunque: a) ancora una volta la variabilità molto forte caratterizza le misure di attività di autoformazione riconosciute ai corsisti; b) la notevole entità che, in certi casi, ha assunto il valore assoluto delle ore di autoformazione riconosciute (fino a 355 ore, pari tre quarti del monte ore totale).

Non è stato possibile sovrapporre il dato in modo attendibile, ma nei casi di elevata consistenza si ritiene che possa trattarsi di ore che rientrano in attività guidate online, di produzione di materiali e altri documenti o rapporti. Se così fosse sarebbe stato necessario poter classificare il tipo di attività in modo specifico, poiché le attività di e-learning comportano al loro interno una quota di attività di autoformazione ma non possono essere tutte classificate come tali (come ci pare possa essere in alcuni casi accaduto).

Preoccupa, ma qui se ne fa menzione solo come spunto di riflessione, che l'autoformazione abbia raggiunto livelli in alcuni casi così alti. Per le sue caratteristiche, questo tipo di attività si presta forse troppo facilmente a fungere da strumento compensativo di lacune o limiti non diversamente superabili nell'offerta formativa strutturata. Un rischio reale che forse rende opportuno qualche approfondimento.

<sup>26</sup> 1 CFU = 25 ore di attività. Di queste nelle attività accademiche una quota pari a 6-9 ore corrisponde a lezioni frontali, mentre la restante quota è riconosciuta come attività di studio individuale. Nel tirocinio accademico la quota oraria di attività oscilla nelle diverse esperienze fra il 100% (tutte le ore, come nel tirocinio di specializzazione in medicina) e il 70% (in alcuni casi anche meno).



#### IV. TUTOR (art. 11 commi 2 e 3 del D.M. 249/2010)

Difficoltà diffuse nell'attribuzione degli incarichi, nel coinvolgimento, nelle condizioni organizzative e operative

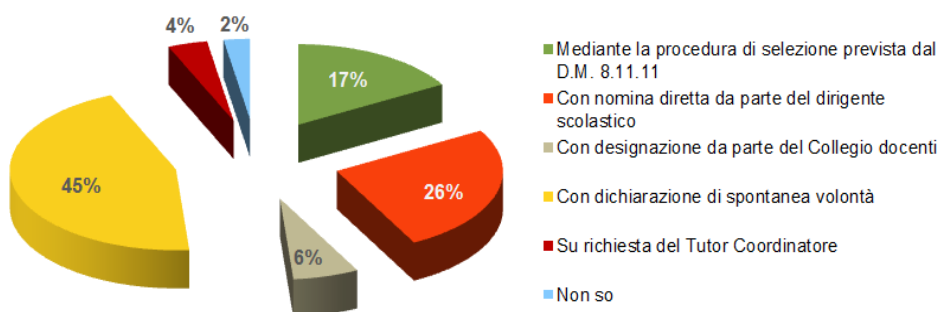
##### *I tutor dei tirocinanti*

Il Decreto 8 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21.05.2012<sup>27</sup> (G.U. n. 117 - *Serie generale*) stabilisce con precisione le procedure per l'attribuzione degli incarichi di tutorship: prescrive requisiti, titoli, scadenze e organi competenti.

Per le selezioni dei tutor dei tirocinanti non erano necessarie ulteriori disposizioni attuative. Già prima della fine dell'anno scolastico e accademico precedente l'avvio dei TFA, quindi, le scuole sarebbero state in condizioni di procedere alle selezioni del personale al quale attribuire gli incarichi di tutorato, ma in pochissimi casi si è proceduto con tempestività<sup>28</sup>.

Grafico IV/a.

**Designazione dei Tutor dei Tirocinanti - Fonte ANFIS 2013**



Tuttavia, dal questionario emerge che solo in un caso ogni sei (17%) sono state seguite correttamente le procedure prescritte.

Negli altri casi, in assenza di una graduatoria di idonei, solo il 6% delle volte si è chiesto al Collegio dei docenti, come

prescritto, di esprimersi. **Non può passare inosservato il fatto che per le designazioni dei tutor dei tirocinanti in quattro scuole su cinque siano state seguite procedure improprie o discrezionali.**

Tenuto conto della delicatezza della funzione, da una parte, e dei potenziali risvolti professionali dall'altra, il dato desta una certa preoccupazione, sebbene se ne possano intuire, ancora una volta, le motivazioni<sup>29</sup>.

A regime, l'attribuzione dei compiti tutoriali nelle scuole dovrà avvenire in due fasi: 1) l'inserimento dell'istituto di servizio degli aspiranti nell'elenco regionale delle istituzioni accreditate ai sensi dell'art. 12 del D.M. 249/2010 e del D.M. 93/2012; 2) l'inserimento degli aspiranti, selezionati in una graduatoria d'istituto riservata agli idonei e formulata dal Comitato di valutazione del servizio, sulla base di colloquio e titoli, ai sensi del D.M. 8 novembre 2011<sup>30</sup>.

Una menzione a parte merita il fatto che il D.M. citato contiene una norma (art. 6), dai risvolti ancora da esplorare, che mira a valorizzare sul piano professionale chi abbia superato queste selezioni.

<sup>27</sup> Difficile comprendere le ragioni dell'intervallo di tempo di oltre 6 mesi fra la data della firma e la pubblicazione.

<sup>28</sup> L'ANFIS, che ha formato in modo specifico centinaia di tutor dei tirocinanti distribuiti in tutte le regioni, ha sempre avuto il polso della situazione e le segnalazioni di ritardi e inattività sono state numerose e diffuse fino ai giorni a ridosso dell'avvio dei tirocini nelle scuole (aprile 2013).

<sup>29</sup> Tardiva adozione delle procedure e situazione di emergenza determinata dalla necessità di trovare docenti della scuola disponibili alla funzione in tempi rapidi.

<sup>30</sup> Il regime di deroga di cui all'art. 15 comma 23 del D.M. 249/2010, disponeva comunque l'attivazione delle procedure per l'individuazione dei tutor anche in attesa della istituzione presso gli USR degli elenchi di cui all'art. 12 del D.M. 249/2010.

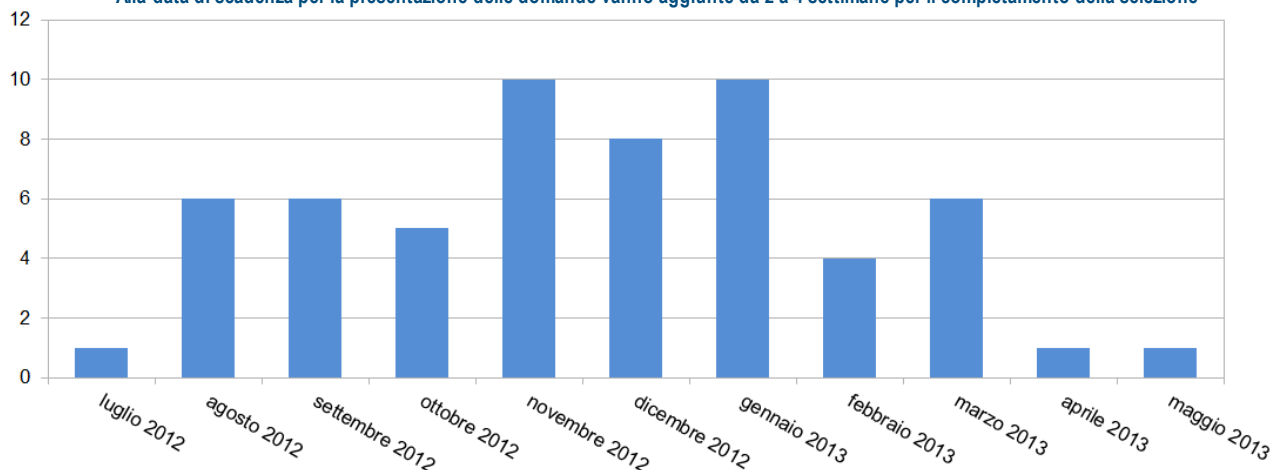
### I tutor coordinatori

La situazione relativa alle selezioni dei tutor coordinatori presso le università, ha invece avuto una evoluzione differente. Molti atenei, infatti, a una prima attenta lettura del decreto 8 novembre 2011, non hanno attivato le selezioni, nella convinzione che fosse necessario attendere il decreto<sup>31</sup> sui contingenti dei tutor coordinatori. La parte finale del Decreto 8 novembre 2011 dispone che il colloquio di selezione *“deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, [...]”* (Tabella 2 dell’Allegato A del Decreto). Se non si conosce il numero dei posti disponibili, per quella classe di abilitazione e per quell’ateneo, a rigore, non si può procedere a

Grafico IV/b

#### Selezione dei TC - Mese di scadenza presentazione domande - Fonte ANFIS 2013

Alla data di scadenza per la presentazione delle domande vanno aggiunte da 2 a 4 settimane per il completamento della selezione



determinare per quanti candidati effettuare il colloquio. La norma, tuttavia, non impedisce di procedere alla emanazione dei bandi, alla valutazione dei titoli e alla formazione delle graduatorie dalle quali individuare gli idonei a sostenere il colloquio.

L’attesa del decreto sui contingenti di TC si è protratta ben oltre i tempi previsti, e molti atenei, per evitare di vedersi costretti a ritardare ulteriormente l’avvio dei tirocini nelle scuole, hanno deciso di procedere prescindendo dalla prescrizione relativa ai candidati da ammettere al colloquio. Ciò ha avuto l’effetto di diluire l’emanazione dei bandi in un arco temporale di quasi un anno<sup>32</sup>.

Una situazione anche in questo caso molto disomogenea, di estrema incertezza e di inspiegabile indecisione, nonostante le note trasmesse nei mesi di marzo e aprile, da parte dell’Amministrazione scolastica. Forte il disagio nei candidati TC in posizione utile, i quali più passava il tempo più vedevano da un lato complicarsi, per i tempi sempre più ristretti, le condizioni di lavoro che avrebbero dovuto affrontare e dall’altro accentuarsi i disagi che avrebbero dovuto imporre, abbandonando le classi nella parte finale dell’anno scolastico, a studenti e famiglie. Alcuni di loro hanno, per questo, rinunciato. Parimenti i tirocinanti non si spiegarono come mai non potessero partire i tirocini nelle scuole.

Di fatto i tutor coordinatori sono riusciti a prendere servizio, nelle condizioni più previdenti e organizzate, fra marzo e aprile, in quelle dove ai ritardi dell’amministrazione si sono sommati i ritardi degli atenei<sup>33</sup>, fra la maggio e giugno.

<sup>31</sup> Di cui, in via transitoria, all’art.8 comma 1, sostituito, a regime, da quanto previsto all’art. 1 c. 2 del Decreto 8 novembre 2011.

<sup>32</sup> Fonte ANFIS 2013:

<https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avdd7m-O0aKpdEFGWjFqVY04THetMWRQVGHSXZyQ0E#gid=0>.

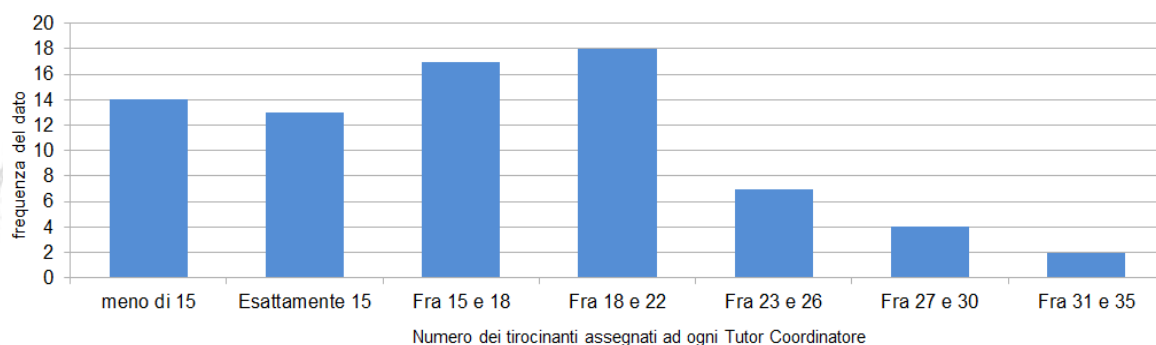
<sup>33</sup> Nel campione risultano anche atenei che hanno avviato le procedure ben oltre lo sblocco intervenuto ad aprile.

### Le classi di tirocinio

Il decreto 8 novembre 2011 sui tutor definisce il numero massimo di tirocinanti che possono essere assegnati a ciascun tutor coordinatore. Una norma che fa riferimento a limiti nei carichi di lavoro cui possono essere sottoposti i tutor coordinatori: 15 tirocinanti da guidare, coordinare e formare saturano le 18 ore a disposizione dell'università per l'esercizio della funzione. Una misura che vuole tutelare un adeguato livello di servizio per i corsisti che, pagando una consistente retta universitaria<sup>34</sup>, hanno il diritto di vedersi garantita la qualità degli standard formativi.

Grafico IV/c

Numero dei tirocinanti assegnati ad ogni TC - Fonte ANFIS 2013



Una disposizione che nei fatti è stata, in prima applicazione, ampiamente disattesa e ha costituito presupposto per la modifica apportata, senza alcuna valutazione obiettiva e per ragioni meramente contabili, dall'art. 5-bis introdotto dal decreto di revisione del D.M. 249/2010, al tempo delle prime assegnazioni non ancora vigente, dove si dispone che *“La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui all'articolo 5 (15 tirocinanti massimo per ciascun TC; n.d.r.) sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa”*. Derogabilità orientata a innalzare la quota di tirocinanti per tutor coordinatore.

Non si può evitare di accostare questa disposizione con il grave ritardo con cui sono stati disposti i semiesoneri (ultimi tre mesi di scuola): due misure che hanno avuto in comune l'effetto di ridurre la spesa per il TFA di cui la scuola ha dovuto farsi carico<sup>35</sup>, ma anche di rendere più complesse, molte volte critiche, le condizioni operative, minando il livello di servizio e la qualità della formazione.

Un rilievo ulteriore va fatto sulle relazioni fra i tutor coordinatori e i tutor dei tirocinanti: nelle condizioni in cui si è svolto il primo ciclo di TFA sono state private di qualunque possibilità di sviluppo e di adeguato coordinamento. Una circostanza accentuata dall'innalzamento del numero di tirocinanti assegnati a un unico tutor coordinatore.

**Le condizioni in cui si sono trovati a operare i tutor coordinatori nella prima attuazione del TFA sono state caratterizzate da ritardi nelle procedure, difficoltà, disagi, che in alcuni casi hanno fortemente limitato la funzione formativa dell'incarico e danneggiato la qualità del lavoro svolto.** Inconvenienti che sarebbe stato possibile prevenire applicando per tempo e con ordine le disposizioni previste dai decreti 249/2010 e 8 novembre 2011.

<sup>34</sup> Le rette di iscrizione ai TFA hanno oscillato fra i 2000 e i 3000 euro (dato approssimativo, non rilevato con raccolta dati).

<sup>35</sup> È erroneo, e sintomo di scarsa conoscenza dei sistemi di formazione iniziale (non solo della scuola, ma di tutte le alte professioni), pensare che si possano attivare procedure di orientamento-formazione e inserimento senza oneri per l'Amministrazione. In ogni sistema orientato allo sviluppo, infatti, i costi destinati a questo genere di attività sono considerati investimenti. Soprattutto nelle *helping profession* a rilevanza sociale, come l'insegnamento e le professioni sanitarie.

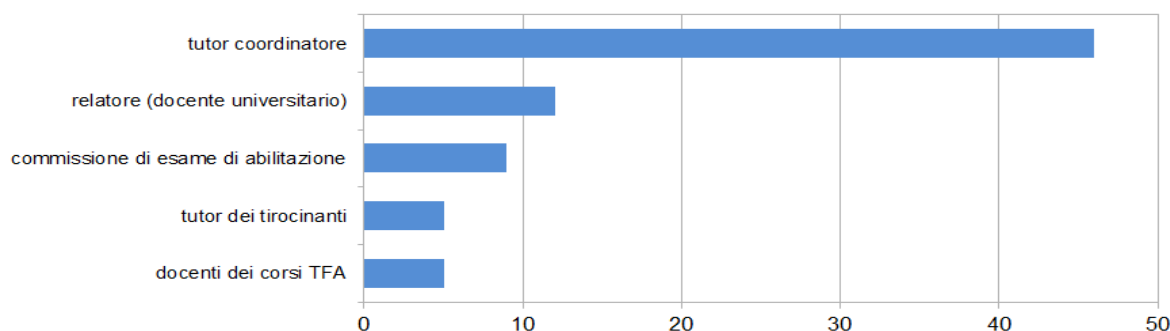
## Le relazioni finali di tirocinio

L'articolo 10 comma 6 del D.M. 249/2010 prevede: *“L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario [...] e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.”* La norma definisce in modo univoco la figura del relatore (un docente universitario) mentre per il correlatore non specificare se il “tutor” sia “coordinatore” o “dei tirocinanti”.

La valutazione della relazione finale di tirocinio compete (comma 10) alla *Commissione* dell'esame finale abilitante<sup>36</sup> (10 punti su 100). Si tratta, evidentemente, di una valutazione sommativa di carattere collegiale che, tuttavia, non è possibile formulare nei tempi di lavoro della sessione di abilitazione. Si può supporre, quindi, che a monte di questa valutazione di carattere collegiale, ve ne possa essere una di tipo formativo, effettuata dal relatore. Ma il dato dice qualcosa di diverso.

Grafico IV/d

**Valutazione della relazione finale di tirocinio - Fonte ANFIS 2013**



Se solo nel 13% dei casi la valutazione formativa proposta alla commissione (a questo ci si riferisce nel grafico) è stata formulata dal docente universitario (relatore); si può ritenere, in questo caso, che ciò non sia l'esito di una indisponibilità o rinuncia del docente, ma una scelta. In molte sedi universitarie ci si deve essere posti il problema della opportunità che a formulare una proposta di valutazione del tirocinio sia il docente universitario, che non ha seguito le attività a scuola, e non invece il tutor coordinatore.

Per combinare, come chiede la norma, nella prova finale sia la relazione di tirocinio in senso stretto, sia “l'approfondimento accademico” richiesto, si è probabilmente ritenuto opportuno affidare l'analisi valutativa della relazione di tirocinio al *correlatore-tutor* (“coordinatore” nella quasi totalità dei casi) e affidare a modalità di valutazione diverse gli altri elementi della prova finale (Commissione).

Si ritiene, quindi, che il ricorso alla delega nei confronti del tutor coordinatore, non vada interpretato come una *diminutio*, ma come riconoscimento di una conoscenza più approfondita del percorso di tirocinio e delle caratteristiche che nella relazione finale si dovrebbero riscontrare.

<sup>36</sup> Ai sensi del comma 9, la Commissione è costituita da “[...] 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento”.

## CONCLUSIONI

Buona parte delle criticità che il *Rapporto* evidenzia, vanno collocate in un contesto caratterizzato da *condizioni di estrema incertezza*. Chi ha dovuto assumere le necessarie decisioni lo ha fatto *perennemente in bilico* fra il rispetto della norma e l'azione *in deroga*<sup>37</sup>. **A marzo 2013, ben pochi, fra coloro che si trovavano a operare nel TFA, ritenevano possibile riuscire ad abilitare i corsisti entro luglio.** Il fatto che nella maggior parte dei casi si sia riusciti nell'impresa va ad *apparente*<sup>38</sup> vantaggio dei corsisti e costituisce sicuro elemento di merito per tutti coloro che si sono impegnati a fondo per il risultato<sup>39</sup>. Certo il *Rapporto* mette in luce alcuni aspetti critici che vanno prevenuti e superati in sede di seconda applicazione, anche se non entra nel merito delle conseguenze che i processi hanno avuto sulla *qualità degli apprendimenti*. Un dato che richiede tempi e strumenti diversi e più impegnativi, e che si dovrà approfondire, a livello istituzionale, raccogliendo i necessari elementi di conoscenza<sup>40</sup>.

**Il *Rapporto* fa emergere come gli atenei abbiano adottato soluzioni molto differenziate: è mancato quel coordinamento che sarebbe stato utile e opportuno.** Un quadro disomogeneo da indagare più a fondo per rilevare *livelli di servizio* e, come già detto, *standard di apprendimento*. Va attivato un sistema di *benchlearning*<sup>41</sup> che individui le disfunzioni più evidenti e veicoli la *qualità* come elemento di sistema. Da tempo l'ANFIS chiede l'istituzione di un organismo autonomo, un ***Osservatorio nazionale permanente sul TFA***, che accompagni l'attuazione del D.M. 249/2010 e abbia una composizione simile a quella del *Consiglio di corso di tirocinio*<sup>42</sup>. Si auspica che i problemi riscontrati nel primo ciclo inducano a considerare seriamente questa possibilità.

È, inoltre, imprescindibile **mettere il *Consiglio di corso di tirocinio* nelle condizioni di poter operare nel pieno delle sue funzioni fin dall'inizio dei percorsi**, per una più efficace azione di programmazione e gestione del TFA. Non perseguire questo obiettivo, con atti formali e concreti, mina alla radice tutto l'impianto che, frutto delle precedenti esperienze<sup>43</sup>, è disegnato dal D.M. 249/2010. Un TFA dove la scuola non partecipi da subito alla progettazione, alla rappresentazione delle necessarie istanze, alla co-costruzione del progetto di tirocinio, è un TFA che tradisce uno dei cardini sui quali si regge l'intera struttura della formazione iniziale degli insegnanti. Vanno quindi evitati i ritardi nella messa a bando dei posti di TFA, nelle disposizioni che attribuiscono gli incarichi ai tutor coordinatori e ai tutor dei tirocinanti; vanno individuati tempestivamente i dirigenti scolastici che fanno parte del *Consiglio* e convocate a inizio anno accademico le riunioni necessarie. Le decisioni da assumere, infatti, non riguardano solo i progetti di tirocinio di cui all'art. 10 c. 3/b (tirocinio a scuola di 475 ore), bensì attengono a tutto il percorso di TFA nelle varie parti descritte dal comma 3 dell'art. 11 del D.M. 249/2010.

**Una ulteriore indicazione che deriva dal *Rapporto*, è che i tirocini nelle scuole devono iniziare molto prima di quanto non sia avvenuto nel primo ciclo.** Il tirocinio a scuola è, infatti, un'esperienza di "alternanza" *simultanea* e non *sequenziale*. Esso deve poter iniziare già dai primi mesi di corso, su obiettivi differenziati che si avvicinano lungo tutto l'anno accademico/scolastico, riservando, certo, le

<sup>37</sup> Nei diversi casi provocati soprattutto da ritardi negli atti e dalla tardiva trasmissione delle informazioni di chiarimento.

<sup>38</sup> In relazione al conseguimento dell'abilitazione spogliata della valenza formativa che invece andrebbe indagata seriamente.

<sup>39</sup> Si fa riferimento ad accademici, funzionari amministrativi, addetti di segreteria che insieme ai tutor hanno lavorato con il massimo impegno per compiere tutte le necessarie azioni nell'interesse dei corsisti e in tempo per l'abilitazione entro luglio.

<sup>40</sup> Manca una sistematica rilevazione nazionale dei risultati della formazione e della percezione del livello di servizio.

<sup>41</sup> Si veda come riferimento il modello CAF, <http://qualitapa.gov.it/iniziative/caf-per-miur/>.

<sup>42</sup> Avendo cura di assicurare il massimo equilibrio nelle componenti rappresentate di scuola e università.

<sup>43</sup> Si veda il volume: Anceschi A., Scaglioni R. (a cura di), *Formazione iniziale degli insegnanti in Italia – Tra passato e futuro – L'esperienza SSIS raccontata dai suoi protagonisti*, AA.VV., Liguori Editore, collana Domini, Napoli, 2010



attività più strettamente operative sulla didattica alla seconda parte dell'anno scolastico (evitando però di concentrarsi, com'è avvenuto, nelle ultime settimane di scuola)<sup>44</sup>. Ciò comporta la necessità di **compiere gli atti amministrativi preordinati con un calendario decisamente meglio organizzato di quanto non sia accaduto nel primo ciclo, rispettoso delle scadenze definite nelle norme**<sup>45</sup>. È importante sottolineare, ancora una volta, che tutto il piano di tirocinio va calendarizzato e costruito con la partecipazione, fin dalle prime fasi, dei rappresentanti della scuola con funzioni di coordinamento<sup>46</sup>.

**Vanno, ancora, poste attenzioni maggiori a che l'integrazione fra università e scuola, nella formazione degli insegnanti, si sviluppi in un *continuum* di azioni che, negli anni, rispondano a una linea di interventi riconoscibile e condivisa sul piano culturale.** Si ritiene, infatti, che il principale ostacolo a un reale *processo di integrazione fra scuola e università* nella formazione degli insegnanti, soprattutto quelli di scuola secondaria, sia di matrice culturale. L'idea che l'ambito accademico debba restare distinto (in un certo senso *separato*) da quello scolastico è radicata profondamente e rispecchia contrapposizioni proprie di altri e differenti campi culturalmente contigui<sup>47</sup>. È urgente che tutta la comunità dei *formatori di insegnanti* riconosca nell'alleanza fra esperti di ricerca didattica ed esperti di metodologia e pratica professionale un fattore di crescita reciproca. Un'alleanza necessaria che può comunque rispettare distinzioni di ruolo funzionali al miglioramento degli apprendimenti professionali.

**Si rende, inoltre, necessario promuovere più intense relazioni fra le scuole e l'università, creando le condizioni affinché tutor coordinatori e tutor dei tirocinanti possano collaborare concretamente.** Sarebbe opportuno e di stimolo riconoscere alle scuole accoglienti e ai loro insegnanti incentivi che valorizzassero l'impegno e le competenze, e che promuovessero e ampliassero la rete delle scuole sede di formazioni iniziale degli insegnanti. Gli interventi di questo tipo, evidentemente onerosi per l'Amministrazione, implicano una riflessione, non più rinviabile, sulla professionalità docente e sugli investimenti necessari nella scuola. Positivo il fatto che anche la formazione iniziale degli insegnanti si presti come terreno di confronto su questi problemi.

...

Si vuole, infine, mettere in guardia da un possibile uso strumentale dei risultati del *Rapporto*. Per valutare il TFA, infatti, è necessario mettere in campo una sua versione autenticamente "ordinaria", con tempi e modi di attuazione corretti e rispettosi del dettato e della *ratio* delle norme originarie. Solo a questa condizione *rilevazioni, misurazioni e valutazioni* potranno consentire di prendere decisioni per eventuali *modifiche, revisioni, rielaborazioni* o indicare se sia il caso di cercare *nuove soluzioni*.

<sup>44</sup> il tirocinio a scuola dovrebbe coincidere quanto più possibile con l'anno scolastico, i primi mesi dell'anno scolastico sono fondamentali per i consigli di classe, per la programmazione didattica e altre attività che non si manifestano in altri momenti; va, infatti, garantita la varietà delle situazioni da osservare, analizzare, e in cui, se opportuno, intervenire in modo attivo.

<sup>45</sup> Da qui la necessità del rispetto delle scadenze indicate nei decreti 249/2010 e 8.11.11, in particolare: a) la necessità che il numero dei posti messi a concorso da ogni sede di TFA sia reso noto in tempo utile affinché si possa procedere a emanare, entro il 31 maggio di ogni anno, il decreto che indica il contingente di tutor coordinatori a cui attribuire il semi esonero, fin dall'inizio dell'anno scolastico successivo, per ogni sede universitaria (art. 1 comma 1 D.M. 8.11.11); b) la necessità che le università, acquisendo questo dato entro il 31 maggio, rispettino la scadenza del 30 agosto di ogni anno, entro cui completare le procedure di selezione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali (art. 1 comma 1/c del D.M. 8.11.11), per permettere all'amministrazione scolastica di gestire in modo adeguato l'utilizzo delle ore lasciate libere dal semiesonero (incarico annuale, attribuito prioritariamente a docenti abilitati in posizione elevata nelle graduatorie).

<sup>46</sup> Nel TFA i tutor coordinatori e i dirigenti scolastici membri del Consiglio di corso di tirocinio.

<sup>47</sup> Si considerino ad esempio: *teoria vs. pratica, ricerca vs. didattica, formazione disciplinare vs. formazione psicopedagogica*.



Il rischio, che si denunciò al tempo dell'interruzione delle S.S.I.S.<sup>48</sup>, di ritrovarsi *punto e a capo* con qualcosa di non valutabile, perché *non* osservato e *non* confrontato con l'esperienza fatta, rischia, in assenza di dati obiettivi e approfonditi sul TFA, di ripresentarsi in tutta la sua temuta superficialità. L'assenza di punti di riferimento costringe a ripartire ogni volta da *quasi-zero*, seguendo spinte falsamente innovative, non supportate dalla necessaria riflessione sull'esperienza. Un forte limite che ha sempre avuto, e avrebbe ancora, effetti negativi su un fattore chiave per lo sviluppo e la crescita sociale, culturale e civile di quella che ormai da tempo si caratterizza come la *società della conoscenza*.



---

<sup>48</sup> L'ANFIS ha prodotto una corposa documentazione di istanza su questo fronte, rinvenibile nelle apposite sezioni del sito [www.anfis.eu](http://www.anfis.eu).

**RASSEGNA NORMATIVA CITATA**

**D.M. 10 settembre 2010, n. 249** (versione originale pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.24 del 31 gennaio 2011 – Serie generale) - Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»

[http://www.anfis.eu/documenti/Regolamento%20F.I./DM\\_10\\_092010\\_n.249%20-%20Pubblicato%20G.U..pdf](http://www.anfis.eu/documenti/Regolamento%20F.I./DM_10_092010_n.249%20-%20Pubblicato%20G.U..pdf)

**Decreto 8 novembre 2011** - Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

[http://www.anfis.eu/documenti/Regolamento%20F.I./D.M.%208%20novembre%202011\\_.pdf](http://www.anfis.eu/documenti/Regolamento%20F.I./D.M.%208%20novembre%202011_.pdf)

**Decreto interministeriale del 26 marzo 2013, n. 210** – Contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale [...]

[http://www.anfis.eu/documenti/Bandi%20TC/D\\_Interm\\_26\\_marzo\\_2013\\_n\\_210.pdf](http://www.anfis.eu/documenti/Bandi%20TC/D_Interm_26_marzo_2013_n_210.pdf)

versione con timbratura della Corte dei Conti: [http://banner.orizzontescuola.it/di210\\_13.pdf](http://banner.orizzontescuola.it/di210_13.pdf)

**Nota MIUR prot. 81 del 5 agosto 2011** - Programmazione dei Corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - anno accademico 2011-2012

<http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/agosto/nota-05082011.aspx>

**Nota MIUR prot. 549 del 28 febbraio 2013** – Problematiche concernenti l'attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA

[http://www.anfis.eu/documenti/Regolamento%20F.I./MIUR\\_nota\\_prot\\_549\\_28\\_febbraio\\_2013.pdf](http://www.anfis.eu/documenti/Regolamento%20F.I./MIUR_nota_prot_549_28_febbraio_2013.pdf)

**Nota MIUR prot. 839 del 10 aprile 2013** – Percorsi di TFA ai sensi del DM 249/2010. Schede di lavoro

[http://www.anfis.eu/NL/2013/04/Nota\\_MIUR\\_1742013.pdf](http://www.anfis.eu/NL/2013/04/Nota_MIUR_1742013.pdf)

ovvero

[http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2013/aprile/NOTA\\_MIUR\\_20130410\\_prot839](http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2013/aprile/NOTA_MIUR_20130410_prot839)

Hanno collaborato all'elaborazione dei dati e alla redazione del documento:

Maurizio Berni  
Carmen Genchi  
Carla Maria Gnappi  
Elefteria Morosini  
Cristina Richieri  
Riccardo Scaglioni

Si ringraziano per la collaborazione tutti i docenti che hanno conferito i dati e la redazione ANFIS per l'assistenza all'editing.

© ANFIS 2013

**A.N.F.I.S.**  
**Associazione Nazionale Formatori**  
**Insegnanti Supervisor**

Soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti  
Protocollo MIUR n. AOODGPER7099 del 26.7.2010

Via S. Alessio, 38 – 37129 Verona  
+39 045.51.1.61.71  
+39 329 64.22.305  
+39 045 2109 233 (fax)

<http://www.anfis.eu>